

Cittadini e territorio in età repubblicana

(Bari, 15 novembre 2010)

Nell'ambito delle attività organizzate dal Dottorato di Ricerca in Storia Antica presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Bari 'A. Moro', lo scorso 15 novembre il Prof. Luigi Capogrossi Colognesi (Università di Roma 'La Sapienza' – Accademia dei Lincei) ha tenuto un seminario dal titolo "*Cittadini e territorio in età repubblicana*".

Il Prof. Mario Pani, coordinatore del Dottorato, ha introdotto il relatore ricordandone l'articolata attività di ricerca focalizzata sul tema della terra e sugli aspetti ad esso pertinenti: le forme gromatiche, la varietà dei regimi giuridici, gli statuti cittadini; e sottolineandone altresì la propensione, invero rara nei giuristi, ad una continua rimediazione su sviluppi ed esiti della propria riflessione, alla luce di un approccio metodologico teso ad imbastire e sollecitare domande piuttosto che a fornire risposte.

Presa la parola, il Prof. Capogrossi ha esordito con la considerazione che la riflessione su quale diritto privato vigesse presso le collettività presenti nell'*ager Romanus*, non può prescindere da una più ampia indagine sulla varietà dei regimi giuridici dei suoli appartenenti tanto alle *civitates* annesse al popolo Romano, quanto a quelle create *ex novo*. Egli ha pertanto precisato la complessità insediativa peculiare dell'*ager Romanus*: accanto a *municipia* e *coloniae*, vi erano *fora*, *conciliabula*, *vici*, *oppida* e *praefecturae*, i quali, laddove non riconducano a preesistenze (analogamente ai *pagi*, come dimostrato dallo stesso C.) individuano insediamenti sorti con la colonizzazione viritana.

Il territorio di ciascun insediamento presentava una sua propria organizzazione dalla specifica condizione giuridica: da un lato i territori coloniali *civium Romanorum* e quelli latini, e le terre assegnate *viritim* dividevano la medesima forma di razionalizzazione dello spazio, la *limitatio*, estranea invece all'*ager Romanus antiquus* e ai territori municipali; dall'altro, il *dominium ex iure Quiritum* caratterizzava le terre centuriate dei coloni romani e degli assegnatari viritani, le terre non centuriate nell'*ager Romanus antiquus* e quelle dei *municipia optimo iure*.

Per quanto riguarda invece le terre dei *municipia sine suffragio*, lo studioso ha escluso un loro inquadramento nel *dominium ex i.Q.*, sulla base della argomentazione che i loro proprietari, *municipes s.s.*, non erano inquadrati nelle tribù romane e pertanto non pagavano il *tributum ex censu* sulle loro proprietà fondiari. Tale posizione investe un argomento tra i più dibattuti in dottrina e suscettibile di opposte opinioni: infatti, si sostiene in maniera altrettanto legittima che anch'essi erano tenuti al pagamento di un'imposta sul patrimonio, ovvia-

mente non il *tributum ex censu*, quanto piuttosto un *tributum* speciale individuato dai censori.

Nella ricostruzione tratteggiata da C., l'ipotizzata assenza del *dominium* su questi suoli da un lato preclude la vigenza e l'applicazione del diritto romano, dall'altro postula la persistenza di ordinamenti giuridici locali, almeno relativamente ai rapporti reali e probabilmente anche ai regimi familiari e al sistema successorio; per quanto attiene invece alle obbligazioni e ai contratti, i diritti locali sarebbero stati soppiantati nel tempo dalle forme del *ius gentium*.

Per C., comunque, la persistenza di diritti locali presso i *municipes s.s.* è altresì documentata oltre che dalle glosse festine ('*municeps*' 126L e '*municipium*' 155L) e dal passo di Gellio (16.13.6), soprattutto dall'episodio relativo alla richiesta avanzata dai Cumani, *municipes s.s.*, di servirsi del latino negli atti ufficiali e nelle vendite all'asta (Liv. 40.42.13): prima di tale data, quindi, i Cumani non avrebbero potuto ricorrere all'istituto romano e pertanto si sarebbero serviti di un istituto proprio, se previsto dall'ordinamento locale.

Secondo lo studioso, il diritto locale avrebbe dunque disciplinato le relazioni interne ai *municipes* di una stessa collettività, mentre per quelle intercorse tra loro e i Romani, o i *municipes* di altre comunità sarebbe stato applicato il diritto romano.

Assunta una posizione più critica rispetto al passato nei confronti dell'ipotesi di Tibiletti (in *RSA*. 3, 1973, 171 ss.) di due giurisdizioni affidate al prefetto da un lato, ai magistrati municipali dall'altro, e distinte per il valore delle controversie – analogamente a quanto documentato sulla ripartizione giurisdizionale tra pretore urbano e magistrati locali per l'epoca tardo repubblicana (*Fragmentum Atestinum*, ll. 9-18) –, C. ha poi sostenuto l'impossibilità di anticipare tale schema a prima della guerra sociale, quando non vi era ancora uniformità del diritto, e di ipotizzare la coesistenza di due diritti in rapporto ai due percorsi giurisdizionali. A questo punto, lo studioso ha richiamato all'attenzione l'istituto del *fundus fieri*, il quale avrebbe consentito di recepire singoli segmenti del diritto romano all'interno dell'ordinamento locale delle comunità autonome di *municipia s.s.* e colonie latine.

È stata quindi evocata la figura del prefetto del pretore urbano (parafrasi da preferirsi, in quanto più vicina al dettato di Fest. 262L, alla formula *praefectus iure dicundo* dominante in dottrina, ma impropria e fuorviante dal momento che essa indica il sostituto di un magistrato municipale giurisdicente, come attestato dal cap. 25 dello statuto irnitano e dagli innumerevoli *cursus honorum* noti per via epigrafica), al quale lo studioso attribuisce la funzione di disciplinare il diritto in contesti interlocali fra élites di comunità viciniori, anche non latinolloquenti, nella sfera degli affari, non anche nei rapporti fondiari.

Il prefetto, privo di un proprio potere, gestiva quello del pretore che, in virtù

del suo *imperium*, lo aveva delegato a compiti di sua pertinenza in campo giurisdizionale. I quattro prefetti *Capuam Cumas* furono invece istituiti più tardi, a seguito della riorganizzazione del municipio di Capua dopo la sua ribellione durante la guerra annibalica. Diversamente da quanto si era verificato fino a quel momento con i prefetti delegati dal pretore, essi derivarono dalla elezione comiziale la *potestas* grazie alla quale furono legittimati ad esercitare la loro funzione giurisdizionale; tuttavia ignoriamo le modalità con cui amministravano la giustizia, se cioè fossero tenuti ad operare in accordo con il pretore urbano e forse anche con quello peregrino.

L'ipotesi sostenuta in dottrina secondo la quale i prefetti (delegati o eletti) sarebbero stati responsabili di comprensori territoriali è apparsa a Capogrossi poco persuasiva: tuttavia, *praefectura* sembra indicare proprio un ambito territoriale nell'unica attestazione del termine anteriore alla guerra sociale (*CIL X 6231 = ILS 609 = ILLRP 1068*).

Certo è che successivamente a tale evento il termine assunse accezioni diverse parallelamente alle evoluzioni subite dalla 'prefettura': esso avrebbe pertanto indicato la circoscrizione sottoposta alla giurisdizione del prefetto ancora operante in diversi contesti (ad esempio a Capua fino al 59 a.C.), le collettività di tipo paramunicipale, oppure spazi oramai privi dell'originaria specifica fisionomia amministrativa, i quali comunque continuavano per forza dell'abitudine a conservare un vocabolo radicato nell'uso della toponomastica (questo il caso delle prefetture in Lucania).

L'esame del ruolo del prefetto ha infine consentito allo studioso di accennare a una serie di spunti di riflessione su di un'eventuale formazione giurisprudenziale del prefetto, sul rapporto di quest'ultimo con il *consilium* del pretore, oltre che sulla possibilità che operasse con un suo proprio *consilium*.

Data la complessità e l'articolazione dei temi affrontati, gli inevitabili interrogativi emersi non si sono esauriti all'interno del dibattito – pur proficuo – seguito alla relazione (interventi di M. Pani, A. Gallo, P. Buongiorno ed E. Todisco), ma hanno fortificato la convinzione che le posizioni espresse da C. rappresentino un punto di riferimento obbligato, con cui sarà inevitabilmente chiamato a confrontarsi chi si voglia occupare dei temi in questione.

Annarosa Gallo
(Università 'Aldo Moro' di Bari)